REGOLAMENTO (CEE) N. 673/76 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1976

che modifica per la nona volta il regolamento (CEE) n. 1770/72 recante modalità d'applicazione relative alle condizioni supplementari cui devono rispondere i vini importati dai paesi terzi destinati al consumo umano diretto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1932/75 [2], in particolare l'articolo 28, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1599/71 del Consiglio, del 20 luglio 1971, che fissa le condizioni supplementari cui devono rispondere i vini importati destinati al consumo umano diretto [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 679/75 [4], dispone all'articolo 3 bis che i vini originari e provenienti dai paesi terzi, destinati al consumo umano diretto, diversi dai vini spumanti e liquorosi, le cui esportazioni verso la Comunità sono inferiori a 1 000 hl all'anno, possono essere esentati all'importazione nella Comunità dall'obbligo di presentazione dell'attestato e del bollettino d'analisi di cui all'articolo 2 dello stesso regolamento ;

considerando che, su tali basi, il regolamento (CEE) n. 3337/75 [5] ha prorogato fino al 31 marzo 1976 la validità del disposto dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1770/72 della Commissione, del 3 agosto 1972, recante modalità d'applicazione relative alle condizioni supplementari cui devono rispondere i vini importati dai paesi terzi destinati al consumo umano diretto [6] ;

considerando che dai dati relativi alle importazioni dai paesi terzi in causa risulta che il limite di 1 000 hl all'anno è superato soltanto per l'URSS ; che occorre pertanto, salvo per tale paese, prorogare l'esonero fino al 31 marzo 1977 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La data del 31 marzo 1976 di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1770/72 è sostituita da quella del 31 marzo 1977.

Articolo 2

Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1770/72, il riferimento all'URSS è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 19.
(3) GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 3.
(4) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 45.
(5) GU n. L 329 del 23. 12. 1975, pag. 24.
(6) GU n. L 191 del 21. 8. 1972, pag. 31.